

COMUNE di SALERANO sul LAMBRO
Provincia di Lodi



REGOLAMENTO
per il FUNZIONAMENTO
del CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 28/01/2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Ambito d' applicazione
- Art. 2 Sede delle riunioni
- Art. 3 Entrata in carica dei Consiglieri

TITOLO II

CAPO I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 4 Prima seduta del Consiglio - Adempimenti
- Art. 5 Dimissioni
- Art. 6 Supplenza in caso di sospensione di Consiglieri comunali

CAPO II - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7 Organizzazione dei gruppi consiliari
- Art. 8 Funzioni del Capogruppo
- Art. 9 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 10 Commissioni speciali e di indagine

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI

- Art. 11 Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie
- Art. 12 Diritti di iniziativa

CAPO II - ATTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 13 Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza
- Art. 14 Interrogazioni
- Art. 15 Interpellanze
- Art. 16 Svolgimento delle interpellanze in aula
- Art. 17 Mozione
- Art. 18 Mozione di sfiducia
- Art. 19 Domande di attualità (question time)
- Art. 20 Discussione e votazione di emendamenti

CAPO III - DOVERI

- Art. 21 Comportamento dei consiglieri

Art. 22 Doveri dei consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I - SEDUTE

Art. 23 Sessioni ordinarie
Art. 24 Sessioni straordinarie
Art. 25 Riunioni urgenti

CAPO II - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 26 Presidenza delle sedute
Art. 27 Consigliere anziano

CAPO III - SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE
--

Art. 28 Convocazione
Art. 29 Avvisi di convocazione
Art. 30 Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno
Art. 31 Avvisi al pubblico
Art. 32 Numero legale per la validità delle sedute
Art. 33 Riunione del Consiglio
Art. 34 Riunioni pubbliche
Art. 35 Riunioni segrete
Art. 36 Nomina degli scrutatori
Art. 37 Apertura della discussione
Art. 38 Discussione - Norme generali
Art. 39 Sistemi di votazione
Art. 40 Astensione facoltativa e obbligatoria
Art. 41 Approvazione delle proposte
Art. 42 Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei conti
Art. 43 Redazione del processo verbale delle sedute

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
--

Art. 44 Modificazioni e abrogazione
Art. 45 Entrata in vigore

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALE
--

Art. 46 Casi non previsti dal Regolamento

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Ambito d'applicazione

- 1.- L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Salerano sul Lambro sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2.- Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente del Consiglio che può richiedere il parere del Segretario Comunale.
- 3.- In caso di contestazione delle decisioni del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio.

Art. 2 - Sede delle riunioni

- 1.- Le riunioni si tengono di regola in apposita sala del Palazzo del Comune.
- 2.- Il Presidente del Consiglio, può stabilire di riunire, in casi particolari, il Consiglio in sede diversa quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze o avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
- 3.- In casi straordinari quali per esempio: finalità culturali, politiche, per cerimonie ed iniziative pubbliche a livello provinciale o regionale, gemellaggi, e qualora sia necessario partecipare a riunioni congiunte con altri organi assembleari, il luogo di riunione può essere fissato fuori dal territorio comunale.
- 4.- All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale, della Regione Lombardia e quella della U.E., come previsto dalle norme vigenti.

Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri

- 1.- I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti e, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti (c.d. verifica dei poteri ed esercizio dello jus ad officium).
- 2.- Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti e improrogabili.

TITOLO II
CAPO I
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4 – Prima seduta del Consiglio – Adempimenti

1.- La prima seduta del Consiglio comunale è convocata, ai sensi di legge, dal Sindaco ed è presieduta dal medesimo fino alla eventuale elezione del Presidente del Consiglio conformemente allo Statuto, in forza del quale può essere coincidente con l'ufficio di Sindaco.

2.- Nella seduta di insediamento il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti, alla eventuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale, comunque possibile durante tutto il corso del mandato amministrativo, alla presa d'atto della nomina della Giunta da parte del Sindaco, alla presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei Capigruppo. Nella stessa seduta il Sindaco presta il proprio giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3.- Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida.

Art. 5 - Dimissioni

1.- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione.

2.- Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3.- Non si procede alla surroga quando le dimissioni contestuali o rese anche con separati atti purché contemporaneamente presentati al protocollo riguardino la metà più uno dei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 6 - Supplenza in caso di sospensione di Consiglieri comunali

1.- Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla

temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione .

CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Organizzazione dei Gruppi consiliari.

1.- I Consiglieri eletti nella medesima lista formano Gruppi consiliari che si costituiscono nella prima seduta del Consiglio comunale.

2. - Ciascun Gruppo è costituito di norma da almeno due Consiglieri, tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in Consiglio, il Consigliere eletto viene considerato esso stesso Gruppo a tutti gli effetti.

3.- Il Consigliere che intende appartenere ad un altro Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza per il caso di confluenza. Il Consiglio comunale prende atto di tali modificazioni.

4.- I singoli Gruppi risultati eletti devono comunicare al Sindaco e/o al Segretario Comunale entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto il nome dei Capogruppo. Il Consiglio comunale prende atto di tale designazione. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo, il Consigliere del Gruppo non componente la Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.

5.- A decorrere dalla seconda seduta del Consiglio, fatto salvo quanto inderogabilmente disposto per i gruppi con un unico componente, istituibili nel corso della prima seduta, è possibile la sola costituzione di gruppi consiliari con almeno 2 consiglieri, con la designazione di un capogruppo che darà il proprio nome e cognome al gruppo. L'intendimento è che in Consiglio Comunale siano rappresentate le forze politiche o civiche effettivamente concorrenti alle elezioni.

Art. 8 – Funzioni del Capogruppo

1.- Il Capogruppo rappresenta il Gruppo consiliare che lo ha designato. Effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo salvo i casi in cui singole componenti richiedono di svolgere dichiarazione di voto.

2.- Ogni risposta alle richieste del Gruppo consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione nella istanza stessa.

3.- Al Capogruppo vengono inviate le comunicazioni di cui all'art. 125 del T.U. 267/2000.

4.- In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, laddove non sia stato preventivamente indicato in apertura dei lavori del Consiglio un vice capo gruppo, le funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo

Quando lo ritenga necessario, il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Capi Gruppo per la discussione di tematiche di particolare rilevanza.

Art. 10 - Commissioni speciali e di indagine

1.- Il Consiglio può istituire Commissioni speciali quando a suo giudizio lo ritenga necessario, incaricandole in generale di esaminare o riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. Le Commissioni speciali durano in carica per il tempo necessario ad esperire il proprio mandato ed esaminare l'argomento alla stessa assegnato dal Consiglio nella delibera di istituzione.

2. - Le Commissioni sono composte da 5 Consiglieri comunali scelti, a seguito di accordi tra i Gruppi consiliari, eventualmente nel corso della conferenza di cui all'art. 9, secondo un criterio proporzionale rispetto al numero dei Consiglieri di minoranza, fermo restando che, in ogni caso 3 consiglieri sono assegnati di diritto al Gruppo di maggioranza, che esprime anche il Presidente. I Consiglieri designati da ciascun Gruppo sono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese.

3.- Nella prima riunione della Commissione, convocata dal consigliere più anziano entro 15 giorni dalla istituzione, l'organo elegge al proprio interno il Presidente.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I DIRITTI

Art. 11 –Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

1.- I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni a riscontro documentale in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

In particolare i Consiglieri comunali, al fine di cui sopra, possono prendere visione dei provvedimenti definitivi e dei relativi atti presupposti, nonché dei meri atti, estraendo copia di quelli ritenuti utili all'esercizio delle funzioni.

Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.

2.- L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti secondo le modalità definite nel regolamento in materia e nelle circolari di organizzazione e funzionamento degli uffici, nonché dalla vigenti normative.

3.- Il rilascio della copia avviene entro i 20 giorni successivi a quello della richiesta, salvo per gli atti particolarmente complessi, anche in relazione ai tempi necessari agli uffici per l'acquisizione in archivio dei documenti nel qual caso alla presentazione della richiesta viene concordato il maggior termine per il rilascio, comunque non superiore ai 30 giorni.

Art. 12 - Diritti di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale; a tal fine essi hanno facoltà di proporre deliberazioni inerenti materie di competenza del Consiglio comunale ed emendamenti sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. La proposta di deliberazione, nelle materie comprese nella competenza del consiglio, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente, ed è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale, previa acquisizione dei pareri di cui all'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione.
3. Il consigliere proponente può avvalersi della collaborazione dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale (se istituito), o del Segretario Comunale, per la predisposizione della proposta di deliberazione e della relazione illustrativa di cui al comma 1.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione; gli emendamenti (soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi) possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri, dalle commissioni consiliari e dal settore proponente.
5. Quando si tratta di emendamenti meramente formali, che non incidono su aspetti tecnici e contabili della delibera, essi possono essere presentati, purché chiaramente espressi per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale anche

nel corso della seduta. Non possono in ogni caso essere votati emendamenti che necessitano dei pareri, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

6. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi appropriato. Per tutti gli emendamenti presentati relativi ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione.
7. Sugli emendamenti interviene una volta sola un solo consigliere per ogni gruppo.
8. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi; il presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione, quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. I subemendamenti sono votati prima di quello principale.

CAPO II ATTI DEI CONSIGLIERI

Art. 13 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza

1.- I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché la vita culturale, politica, economica, sociale e civile del Paese.

2.- Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno indirizzati al Sindaco e/o Presidente del Consiglio devono essere presentate per iscritto e assunte al protocollo dell'Ente.

Art. 14 - Interrogazioni

1.- L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici o per sapere se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti su determinate materie.

2.- L'interrogazione viene presentata per iscritto al Sindaco per la risposta. Il Sindaco, ovvero l'Assessore preposto, risponde per iscritto entro 30 giorni. Entrambi possono avvalersi della relazione scritta del Responsabile del servizio competente e/o del Segretario Comunale/Direttore generale.

Il Sindaco, qualora non assuma la carica di Presidente del Consiglio, invia copia della risposta scritta al Presidente del Consiglio comunale che provvede a metterla agli atti con possibilità di consultazione da parte dei consiglieri.

Art. 15 - Interpellanze

1.- L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco, al Presidente del Consiglio o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti che sono alla base di loro iniziative, atti e decisioni.

2.- L'interpellanza è presentata per iscritto ed è inserita, secondo l'ordine di assunzione al protocollo, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 16 - Svolgimento delle interpellanze in aula.

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente, lo stesso, il Sindaco ovvero l'Assessore competente hanno l'onere di darvi risposta nel termine massimo di cinque minuti.
2. L'illustrazione delle interpellanze è effettuata nell'ordine cronologico di presentazione, alternativamente tra i consiglieri.
3. L'interpellante può dichiarare formalmente se si ritenga o meno soddisfatto delle risposte ottenute.
4. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
5. L'interpellante, anche a nome di eventuali sottoscrittori, può replicare a sua volta per non più di cinque minuti.
6. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e/o connessi debbono essere svolte contemporaneamente.
7. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio possono comunque controreplicare in via definitiva per non più di cinque minuti.

Art. 17 - Mozione.

1.- La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione diretta a manifestare orientamenti, a definire indirizzi e ad impegnare l'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.

2.- La mozione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

3.- Il primo proponente illustra la mozione per un tempo congruo stabilito dal Presidente. Allo stesso modo gli ulteriori interventi nel corso del dibattito.

Art. 18 – Mozione di sfiducia

1.- Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.- Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.- La mozione di sfiducia può essere rivolta anche ad un singolo Assessore, nel qual caso il Sindaco e la Giunta non cessano dalla carica

4.- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione nel Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5.- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 20 - Discussione e votazione di emendamenti

1.- Ogni Consigliere può inoltre presentare al Presidente uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione fino a ventiquattrore antecedenti l'inizio del Consiglio Comunale. Il Presidente chiederà il parere di regolarità tecnica se dovuto. Allo stesso modo dovrà essere richiesto il parere di regolarità contabile/ copertura finanziaria se dovuto.

CAPO III°

DOVERI

Art. 21 - Comportamento dei consiglieri

1.- Nell'esercizio della sua funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.

2.- E' vietato l'uso di espressioni, atteggiamenti e strumenti sconvenienti od offensivi, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.

3.- Ove questa disposizione non venga rispettata il Presidente farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Presidente ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.

4.- Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Presidente toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.

5.- Ove la disposizione non venga rispettata il Presidente espelle il Consigliere dall'aula.

Art. 22 – Doveri dei Consiglieri

1.- I Consiglieri esercitano le proprie funzioni durante il mandato elettorale in qualità di rappresentanti dell'intera comunità.

2.- E' dovere dei Consiglieri regolarmente convocati di presenziare alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze in forma scritta o, comunque, con modalità che diano traccia documentale.

3.- Il Consiglio dichiara la decadenza dei Consiglieri che non presenzino senza giustificati motivi alle sedute del Consiglio comunale per tre sedute consecutive.

4.- Costituiscono casi di assenza giustificata: malattia certificata, impegni professionali o di lavoro dai quali non è possibile astenersi, impegni istituzionali concorrenti debitamente documentati. Altri casi non specificati verranno valutati di volta in volta dal Consiglio comunale.

5.- Nei casi di decadenza si procede ai sensi di quanto stabilito nello Statuto.

6.- Il Consigliere nell'espletamento del proprio mandato ha il dovere del segreto d'ufficio, per informazioni e fatti dei quali viene a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi o da regolamenti.

TITOLO IV.
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO I°
SEDUTE

Art. 23 - Sedute ordinarie

1.- Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

- linee programmatiche di mandato
- bilancio di previsione annuale, pluriennale e della relazione revisionale, con relativo programma triennale opere pubbliche, e programmatica
- rendiconto di gestione
- verifica degli equilibri di bilancio

Art. 24 - Sedute straordinarie

1.- Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi.

Art. 25 - Riunioni urgenti.

1.- Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria la riunione.

CAPO II
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 26 - Presidenza delle sedute

1.- Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, qualora nominato.

2.- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza della seduta consiliare spetta nell'ordine:

- a) Al vice Sindaco, qualora Consigliere Comunale, o ad un Consigliere comunque previa delega.
- b) Al Consigliere anziano del Gruppo di maggioranza.
- c) Ad un Consigliere delegato dal Presidente del Consiglio

3.- Il Presidente del Consiglio cessa dalle proprie funzioni per dimissioni dalla carica di Consigliere e per revoca a seguito di approvazione di mozione da parte del Consiglio Comunale, approvata con la maggioranza assoluta degli assegnati.

Art. 27 – Consigliere anziano

1.- E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi del 2^ comma dell'art. 40 del D.L.vo 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73 comma 11 del D.L.vo 267/2000.

2.- In caso di parità della cifra individuale, come sopra determinata, sarà consigliere anziano il più anziano di età.

CAPO III° SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

Art. 28 – Convocazione

1.- Il Consiglio comunale è convocato su iniziativa del Presidente.

2.- Il Consiglio Comunale è altresì convocato dal Presidente su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, arrotondando all'unità superiore o su richiesta della Giunta comunale.

Art. 29 - Avvisi di convocazione.

1.- La convocazione è fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio eletto da ciascun consigliere. Tale modalità può essere accompagnata da convocazione per via informatica, qualora il Consigliere sia dotato di posta elettronica certificata ex art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005, e comunque qualora gli strumenti informatici ne consentano il riscontro formale. Tale ultima modalità surroga l'avviso scritto solo qualora il consigliere autorizzato/accettato, con comunicazione scritta sempre revocabile, tale modalità di ricezione.

2.- La consegna deve risultare da referto di notificazione dell'addetto notificatore del comune di residenza, ovvero da ricevuta di ritorno di avvenuta consegna postale, ovvero ancora da riscontro informatico certificato.

3.- I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono comunicare per iscritto entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio nel Comune di esercizio della carica presso il quale inviare gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente la carica.

4.- L'avviso contiene l'elencazione degli argomenti da trattare, che costituisce l'ordine del giorno.

5.- L'avviso, oltre al giorno, all'ora e al luogo della seduta, deve altresì indicare se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente. In tal ultimo caso la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati per legge all'Ente. L'avviso può indicare anche la data di 2^ convocazione. In tal caso la seduta è valida con la presenza di un numero di consiglieri analogo a quello per la seduta urgente.

6.- Della convocazione del Consiglio Comunale è data comunicazione scritta agli Assessori non facenti parte del Consiglio .

7.- L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

8.- Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima della riunione.

9.- Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia reso noto 24 ore prima .

10.- Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione scritta ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima.

11.- L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta del Presidente, con l'aggiunta di un altro argomento da trattare, anche nella stessa seduta consiliare purchè tutti i Consiglieri assegnati siano presenti ed esprimano voto favorevole all'integrazione.

Art. 30 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta consiliare. Se trattasi di sedute straordinarie d'urgenza entro 24 ore.
2. All'inizio della seduta la documentazione di cui al comma 1 è depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione dei consiglieri.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti ritenuti utili, durante le ore di ufficio della segreteria.

Art. 31 - Avvisi al pubblico.

- 1.- L'ordine del giorno del Consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta.
- 2.- E' facoltà del Presidente provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti affissi sul territorio comunale, con la pubblicazione della notizia sul sito WEB del Comune.
- 3.- Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviato ai Responsabili dei servizi

Art. 32 – Numero legale per la validità delle sedute

- 1.- Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei Consiglieri assegnati.
- 2.- I Consiglieri sono tenuti a comunicare al Segretario Comunale quando si allontanano dall'aula, al fine di segnare a verbale l'assenza, in caso contrario il Segretario provvederà d'ufficio.
- 3.- Ogni Consigliere può chiedere verbalmente, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
- 4.- Qualora si accerti durante la seduta che non esiste il numero legale, il Presidente la sospende per 15 minuti. Se trascorso questo tempo il numero legale non è raggiunto il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- 5.- Il numero legale deve essere accertato prima di ogni votazione.

Art. 33 – Riunione del Consiglio.

- 1.- La riunione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- 2.- Il Segretario procede all'appello dei Consiglieri.
- 3.- Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dal primo appello, la riunione è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti; in questo caso la seduta è automaticamente convocata il giorno successivo alla stessa ora.

Art.. 34 – Riunioni pubbliche

1.- Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 35 - Riunioni segrete

1.- La riunione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazione di comportamenti di persone.

2.- Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.

3.- Alla seduta segreta partecipano esclusivamente il Presidente, i Consiglieri e il Segretario Comunale, nonché il Sindaco quando non assolve alle funzioni di Presidente.

4.- Il verbale della discussione, in tal caso, non viene pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 36 - Nomina degli scrutatori

1.- Dopo aver dichiarato aperta la seduta, e qualora lo ritenga necessario, il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.

2.- Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente.

Art. 37 - Apertura della discussione

1.- Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente e/o il Sindaco illustrano le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno.

2.- La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta. Le proposte vengono trattate secondo l'ordine di iscrizione.

3.- E' facoltà del Presidente o di ciascun Consigliere proporre variazioni alla progressione dell'ordine del giorno. Sulla proposta il Consiglio decide con la maggioranza dei presenti.

4.- La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore.

5.- Per esigenze di ordine tecnico e/o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario Comunale o da altro funzionario o da consulente esterno.

Art. 38 - Discussione – norme generali

1.- Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, Il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art. 39 - Sistemi di votazione

1.- L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano.

2.- Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.

3.- La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede.

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 40 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1.- I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione.

2.- I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.

3.- I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratta di interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

4.- I Consiglieri astenuti a norma del comma 3 si allontanano dall'aula avvertendo il Segretario Comunale per la registrazione a verbale.

5. - I Consiglieri allontanandosi vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

6. - L'obbligo di astensione di cui al comma 3 si estende anche agli assessori ed al segretario comunale.

Art. 41 - Approvazione delle proposte

1.- La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge.

2.- La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

3.- Il numero dei votanti si ottiene sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.

4.- Nelle votazioni segrete le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. - Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

6.- In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.

7.- Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 42 - Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei Conti.

1.- Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Può intervenire su disposizione del Presidente.

2.- In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce un Segretario Comunale appositamente nominato o un funzionario dell'ente che possieda i requisiti.

3.- In caso di impedimento improvviso le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un funzionario o da un Consigliere indicato dal Presidente.

4.- Il Segretario non deve partecipare alla discussione di una determinata deliberazione riguardante interessi propri o dei parenti o affini fino al quarto grado. In tale caso è sostituito come al precedente comma.

5.- Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, i responsabili di servizio possono essere convocati a partecipare alla seduta. Questi prendono la parola su richiesta del Presidente.

6.- Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute consiliari. Prende la parola su richiesta del Presidente per illustrare e riferire su argomenti inerenti lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 43 - Redazione del processo verbale delle sedute.

1.- Di ogni seduta, il Segretario, redige sommario processo verbale con il quale si documentano i presenti e gli assenti, la sintesi fedele dello svolgimento del dibattito, della seduta e le decisioni adottate dal Consiglio comunale. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco e/o dal Presidente.

2. Di norma non sono ammesse forme di registrazione audio e audiovisiva. Su specifica e motivata richiesta il Presidente può autorizzare forme di registrazione, nei limitati casi in cui si rendesse necessario dare la massima pubblicità del dibattito consigliere al di fuori della comunità di Salerano sul Lambro.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

Art. 44 - Modificazioni e abrogazione

1.- Le modifiche alle disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale

Art. 45 - Entrata in vigore

1.- Il presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività della delibera di approvazione.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 46 – Casi non previsti dal Regolamento

1. - Per tutti i casi non previsti dal presente Regolamento si applica quanto disposto dalla Legge o dallo Statuto. Inoltre per casi specifici non previsti né disciplinati dal presente Regolamento o da altri atti normativi provvede il Sindaco di concerto con la Conferenza dei Capigruppo ed avvalendosi del Segretario Comunale.